

Legge regionale 14 gennaio 1975 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 32

Entro il 30 giugno successivo la Giunta regionale provvede alla eventuale determinazione definitiva della quota spettante a ciascun ente ospedaliero a norma del precedente articolo 31.

Sulla base di tale determinazione gli enti ospedalieri sono tenuti ad apportare i necessari assestamenti ai propri bilanci.

Le variazioni degli stanziamenti in bilancio che dovessero essere richiesti in corso di esercizio per sopraggiunte necessità sono effettuate in base alle norme in vigore con il solo divieto di storni da poste di bilancio destinate ad investimenti.

Per tali variazioni di bilancio sarà seguita la stessa procedura prevista per il bilancio preventivo.